



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 173 del 11/11/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2026.

L'anno duemilaventicinque addì undici del mese di Novembre alle ore 17:00, nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, presso la sede comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Nadia Matta la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	MATTA NADIA	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	MURA ANTONIO	X	
<u>3</u>	Assessore	COPPI SAMANTA	X	
<u>4</u>	Assessore	CAREDDU CATERINA SANDRA	X	
<u>5</u>	Assessore	SCOLAFURRU FABRIZIO		X
<u>6</u>	Assessore	AZARA DOMENICO	X	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Debora Rita Fonnesu**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto :

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...";

VISTO il vigente "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno" approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 27.10.2017, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 64 del 29.12.2017, n. 29 del 15.05.2018 e n. 26 del 28.08.2020;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: "... A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ...";

RICHIAMATA quindi la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 29.10.2024 con la quale venivano approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2026 – 2028, confermare per l'esercizio 2026, le tariffe dell'imposta di soggiorno vigenti nell'esercizio 2025, ferma restando la soppressione del criterio forfettario di seguito citato;

PRESO ATTO del superamento, per effetto dell'introduzione dell'obbligo per i locatori, di dotarsi del Codice identificativo Nazionale, il c.d. "CIN", disposto dall'art. 13-ter del D.L. 18.10.2023 n. 145, convertito con Legge 15.12.2023, n. 191, della necessità di prevedere la possibilità di applicare su base opzionale, a titolo sperimentale ed al fine di favorire l'emersione del sommerso, un criterio forfettario di determinazione dei pernottamenti tassabili, riservato ai privati possessori di non più di tre immobili residenziali destinati alla locazione turistica, atteso che, l'introduzione del suddetto codice identificativo nazionale, reso obbligatorio a decorrere dal 01/01/2025, assicura ormai la diretta tracciabilità delle locazioni turistiche, nella fase della pubblicizzazione delle offerte locative. Tale circostanza rende non più attuale la previsione di tariffe forfettarie specifiche su base opzionale, a titolo sperimentale, che erano finalizzate a far emergere le locazioni turistiche occasionali, poste in essere da privati;

RITENUTO conseguentemente opportuno disporre, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000, la soppressione, a decorrere dall'anno 2026, della possibilità di applicare su base opzionale, a titolo sperimentale ed al fine di far emergere le locazioni sommerse, un criterio forfettario di determinazione dei pernottamenti tassabili, riservato ai privati possessori di non più di tre immobili residenziali, destinati alla locazione turistica, i quali saranno dunque anch'essi tenuti ad applicare, obbligatoriamente in via integrale, il criterio e le procedure ordinarie di determinazione, di dichiarazione e di versamento dell'Imposta di Soggiorno;

CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (Nota di aggiornamento del D.U.P. 2026 – 2028 e Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028);

VISTO l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 2023 – articolo 1, paragrafo 9.3.1. che disciplina il cronoprogramma e gli adempimenti relativi al processo di predisposizione e di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente richiamata

1. **DI DISPORRE**, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000, la soppressione, a decorrere dall'anno 2026, della possibilità di applicare su base opzionale, a titolo sperimentale ed al fine di far emergere situazioni di locazione sommersa, un criterio forfettario di determinazione dei pernottamenti tassabili, riservato ai privati possessori di non più di tre immobili residenziali, destinati alla locazione turistica, i quali saranno, dunque, anch'essi tenuti ad applicare, obbligatoriamente, in via integrale il criterio e le procedure ordinarie di determinazione, di dichiarazione e di versamento dell'imposta di soggiorno.
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2026, per le motivazioni esposte in premessa narrativa che si intendono integralmente richiamate, le tariffe dell'imposta di soggiorno vigenti nell'esercizio 2025, così come determinate con propria precedente deliberazione n. 157 del 29.10.2024, già graduate in base alla classificazione delle strutture ricettive e, ove possibile, all'interno di esse, in funzione della categoria, tenendo conto quindi delle caratteristiche e dei servizi offerti e del conseguente valore del soggiorno;
3. **DI APPROVARE** per l'esercizio 2026, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui al seguente prospetto, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore:

Periodo dal 01.01.2026 al 31.05.2026 – 01.10.2026 – 31.12.2026:

ALBERGHI - IMPOSTA €/PER PERSONA PER CIASCUN PERNOTTAMENTO

TIPOLOGIA STRUTTURA	€/PRESENZA
5 STELLE	€ 0,00
4 STELLE	€ 0,00
3 STELLE	€ 0,00
2 STELLE / 1 STELLA	€ 0,00

STRUTTURE EXTRALBERGHIERE - €/PER PERSONA PER CIASCUN PERNOTTAMENTO

TIPOLOGIA STRUTTURA	€/PRESENZA
C.A.V. :	€ 0,00
CAMPEGGI:	€ 0,00
B & B	€ 0,00
AFFITTACAMERE	€ 0,00
CASE/ALLOGGI AFFITTO	€ 0,00
AGRITURISMO	€ 0,00
C.A.V.	€ 0,00

CAMPEGGI:	€ 0,00
B & B	€ 0,00

Periodo dal 01.06.2026 al 30.09.2026:

ALBERGHI - IMPOSTA €/PER PERSONA PER CIASCUN PERNOTTAMENTO

TIPOLOGIA STRUTTURA	€/PRESENZA
5 STELLE	€ 5,00
4 STELLE	€ 2,50
3 STELLE	€ 2,00
2 STELLE / 1 STELLA	€ 1,00

EXTRALBERGHIERE - €/PER PERSONA PER CIASCUN PERNOTTAMENTO

TIPOLOGIA STRUTTURA	€/PRESENZA
C.A.V.:	
- IMMOBILI DIVERSI DA CAT. CATASTALE A7/A8 e oltre	€ 2,50
- IMMOBILI CAT. CATASTALE A7/ A8 e oltre	€ 3,50
CAMPEGGI	€ 2,00
B & B	€ 1,50
AFFITTACAMERE	€ 1,50
CASE/ALLOGGI AFFITTO DIVERSI DA CAT. CATASTALE A7/A8/A9	€ 2,50
CASE/ALLOGGI AFFITTO CAT. CATASTALE A7/A8 e oltre	€ 3,50
AGRITURISMO	€ 1,50
TURISMO RURALE	€ 1,50
RESIDENCE	€ 1,50
AUTOCARAVAN – CARAVAN	€ 3,00

- 4. DI STABILIRE** che l'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi;

5. **DI DARE ATTO** che per le locazioni turistiche stipulate per il tramite di soggetti gestori di portali telematici non trova applicazione l'azzeramento tariffario per il periodo dal 01 Gennaio al 31 Maggio e dal 01 Ottobre al 31 Dicembre;
6. **DI DARE ATTO** che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal **01.01.2026**;
7. **DI DARE' ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: “*... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*”;
8. **DI DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' conforme alla relativa proposta sulla quale sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

IL Sindaco

Nadia Matta

IL Segretario Comunale

Debora Rita Fonnesu

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005)